



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 65 DEL 24/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 29, COMMA 4 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI EMPOLI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 88 DEL 10 OTTOBRE 2016, SANZIONATA DALL'ART. 116, COMMA 3 LETTERA D), DELLA LEGGE REGIONALE TOSCANA N. 62 DEL 23 NOVEMBRE 2018

IL DIRIGENTE

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 19C/2021 del 12/03/2021, numero cronologico 41/2021, del Comando Territoriale di Empoli della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese – Valdelsa (d'ora in avanti: Polizia Municipale) a carico del Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale “MINI MARKET DI [OMISSIS...] ” (p.i. 06643650481), con sede legale ad Empoli (FI) in Largo A. Corsali N. 78, indirizzo PEC: debiasevincenzol@pec.it, per la violazione a quanto previsto dall'Art. 29, comma 4 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 10 ottobre 2016, sanzionata dall'art. 116, comma 3 lettera d), della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 12 marzo 2021, alle ore 09:00, la Polizia Municipale ha accertato quanto segue:
 - in data 10 marzo 2021, alle ore 08:21, il Sig. [OMISSIS...] , titolare della ditta individuale “MINI MARKET DI DE BIASE VINCENZO”, nell'esercizio dell'attività in forma itinerante, occupava il suolo pubblico con attrezzature per la vendita al pubblico e prolungava la sosta tanto da trasformare l'attività itinerante in quella con l'utilizzo del posteggio, nella fattispecie in Via Olimpiadi, in uno dei tre spazi riservati al mercato rionale del Venerdì, occupava il suolo pubblico mediante il posizionamento di alcuni banchi per la collocazione della merce in vendita;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 19C/2021 del 12.3.2021 a mezzo del Servizio Messi Comunali del Comune di Cerreto Guidi tramite consegna di copia in mani proprie del destinatario ai sensi dell'art. 138 del Codice di Procedura Civile e a mezzo PEC;
- il predetto verbale è stato notificato al destinatario a mezzo PEC in data 26.04.2021;
- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- la L.R.T. n. 62 del 23 Novembre 2018 individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 29, comma 4 del citato Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 10 ottobre 2016 stabilisce che "Nell'esercizio dell'attività in forma itinerante si dovrà escludere qualsiasi tipo di occupazione di suolo pubblico e l'eventuale sosta del veicolo dovrà avvenire nel rispetto della normativa dettata ai sensi del codice della strada. E' in ogni caso vietato il prolungamento della sosta tanto da trasformare l'attività itinerante in quella con l'utilizzo di posteggio.";
- l'art. 112, comma 1 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che "All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).";
- l'art. 112, comma 2 della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che "Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e introita i proventi delle sanzioni amministrative.";
- l'art. 6, comma 1, della L.R.T. 81/2000 citata stabilisce che "Ferma restando la competenza di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 13 della legge [689/1981], le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi sono svolte dagli organi incaricati della vigilanza e del controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa.";
- l'art. 116, comma 3, lettera d) della citata L.R.T. n. 62/2018 stabilisce che "È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque violi: [omissis]; d) le limitazioni e i divieti stabiliti dal comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche diversi da quelli di cui al comma 1.";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 10 ottobre 2016 citata è stata abrogata dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 30 dicembre 2021, il cui allegato 1 riportante il nuovo Regolamento conferma, tramite

l'Articolo 27, comma 4, la fattispecie sanzionata ai sensi dell'Articolo 116, comma 3, lettera d) della citata L.R.T. n. 62/2018;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Richiamato l'articolo 28, comma 1 della Legge n. 689/1981 del 24/11/1981, secondo il quale: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.";

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità in quanto riportato nel Verbale da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 500,00 più euro 8,00 per le spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale "MINI MARKET DI [OMISSIS...] " (p.i. 06643650481), con sede legale ad Empoli (FI) in Largo A. Corsali N. 78, indirizzo PEC: debiasevincenzo1@pec.it, di versare la somma di Euro 500,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione, per un totale di Euro 508,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'Art. 29, comma 4 del Regolamento Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche del Comune di Empoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 10 ottobre 2016, sanzionata dall'art. 116, comma 3 lettera d), della legge regionale toscana n. 62 del 23 novembre 2018;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] in qualità di trasgressore, titolare della Ditta Individuale "MINI MARKET DI [OMISSIS...] " (p.i. 06643650481), con sede legale ad Empoli (FI) in Largo A. Corsali N. 78, indirizzo PEC: debiasevincenzo1@pec.it, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 508,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 19C/2021 del 12/03/2021;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.